



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 489 del 2006, proposto da:
Esposito Simone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lisa Collu e Tamara Boi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2, con sede in Olbia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Contu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
la Commissione Esaminatrice della Selezione per l'assunzione a tempo determinato di autisti, presso la ASL n. 2 di Olbia, in persona del presidente in carica, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Cavani Vittorio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale in data 10 marzo 2006 della Commissione Esaminatrice della Selezione per l'assunzione a tempo determinato di autisti, presso la ASL n. 2 di

Olbia, col quale il ricorrente è stato giudicato inidoneo alla copertura del posto, nonché del provvedimento non conosciuto con il quale la ASL abbia eventualmente ratificato il verbale della commissione, disponendo l'esclusione per inidoneità dalla selezione del ricorrente, e di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda U.S.L. N. 2 con Sede in Olbia;

Visti i motivi aggiunti avanzati dal ricorrente con i quali si chiede l'annullamento dell'atto in data 25 maggio 2006 redatto dal Presidente della Commissione Esaminatrice della Selezione per l'assunzione a tempo determinato di autisti, presso la ASL n. 2 di Olbia, col quale è stata integrata la motivazione al provvedimento di inidoneità del ricorrente alla selezione espletata in data 10 marzo 2006, nonché della nota n. 12976 del 14 marzo 2006;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente è inserito nella graduatoria unica circoscrizionale per l'impiego di Olbia con la qualifica di autista patente "DE".

In data 19 gennaio 2006, la ASL n. 2 di Olbia ha richiesto all'ufficio circoscrizionale del lavoro di Olbia l'avviamento alla selezione di lavoratori per la copertura di posti di operatore tecnico-autista, ai sensi della legge n. 56/87 per l'assunzione a tempo determinato.

Il ricorrente ha partecipato alla selezione in questione e, a seguito dell'espletamento della prova di idoneità consistente nella guida di una autoambulanza, è stato dichiarato inidoneo.

Il ricorrente ha quindi avanzato il ricorso in esame chiedendo l'annullamento del verbale in data 10 marzo 2006 della Commissione Esaminatrice della Selezione per l'assunzione a tempo determinato di autisti, presso la ASL n. 2 di Olbia, col quale il ricorrente è stato giudicato inidoneo alla copertura del posto, nonché del provvedimento non conosciuto con il quale la ASL abbia eventualmente ratificato il verbale della commissione, disponendo l'esclusione per inidoneità dalla selezione del ricorrente, e di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto in data 25 maggio 2006 redatto dal Presidente della Commissione Esaminatrice della Selezione per l'assunzione a tempo determinato di autisti, presso la ASL n. 2 di Olbia, col quale è stata integrata la motivazione al provvedimento di inidoneità del ricorrente alla selezione espletata in data 10 marzo 2006, nonché della nota n. 12976 del 14 marzo 2006.

A tal fine la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Si è costituita in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, con sede in Olbia, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2012, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Premesso che trattasi, nel caso di specie, di avviamento a selezione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 - come risulta dalla nota dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia protocollo n. 12976 del 14 marzo 2006, prodotta in giudizio dall'amministrazione resistente - ritiene il collegio di dovere confermare i principi già affermati da questo Tribunale, sezione seconda, con la sentenza n. 779 del 14 luglio 2011, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto lo svolgimento di procedure di assunzione condotte in applicazione dell'art. 16, l. 28 febbraio 1987 n. 56.

Nel caso di procedure di assunzione condotte in applicazione dell'art. 16, l. 28 febbraio 1987 n. 56 (nelle quali i lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie, risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti) con riguardo alla determinazione dei criteri di selezione dei singoli lavoratori, la p.a. è vincolata a criteri predeterminati per legge, senza poteri autoritativi e discrezionalità amministrativa, sicché la pretesa del lavoratore che assuma la violazione dei criteri predeterminati per legge nella assunzione, assume la valenza di un diritto soggettivo (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 06 agosto 2010 , n. 9207).

L'art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 ha, infatti, devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, ad eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che restano invece riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, per cui le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego, mediante

selezione in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, previste dall'art. 16 l. 28 febbraio 1987 n. 56, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 febbraio 2006 , n. 250; T.A.R. Basilicata Potenza, 17 luglio 2002 , n. 531).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in esame risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo devoluta la cognizione della controversia al giudice ordinario.

Non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, nonché - in virtù del principio della cd. *translatio iudicii*, di cui all'articolo 11 del Codice del Processo Amministrativo – indicare alla parte ricorrente il termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta in questa sede.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR adito e indica il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario agli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)